



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 16
codice misura	3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
codice sottomisura	3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
codice tipo intervento	3.1.1 – Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>

Testo coordinato con la DGR n. 114 del 07/02/2018



INDICE

1.	Descrizione generale.....	3
1.1.	Descrizione tipo intervento.....	3
1.2.	Obiettivi.....	3
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	3
2.	Beneficiari degli aiuti	3
2.1.	Soggetti richiedenti.....	3
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	3
3.	Interventi ammissibili.....	4
3.1.	Descrizioni interventi	4
3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	4
3.3.	Impegni a carico del beneficiario	4
3.4.	Vincoli e durata degli impegni	4
3.5.	Spese ammissibili	4
3.6.	Spese non ammissibili	5
3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	5
4.	Pianificazione finanziaria	5
4.1.	Importo finanziario a bando	5
4.2.	Aliquota ed importo dell'aiuto	5
4.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	5
4.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	5
4.5.	Riduzioni e sanzioni	5
5.	Criteri di selezione.....	6
5.1.	Criteri di priorità e punteggi	6
5.2.	Condizioni ed elementi di preferenza	7
6.	Domanda di aiuto	7
6.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	7
6.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	7
7.	Domanda di pagamento	8
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	8
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	8
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	8
9.	Informativa trattamento dati personali.....	9
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	2
11.	ALLEGATI TECNICI.....	10
11.1.	Allegato tecnico – Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili	10
11.2.	Allegato tecnico – Definizioni.....	13

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Il tipo di intervento sostiene le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e, con il loro coordinamento, gli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a uno dei regimi di qualità ammessi.

1.2. Obiettivi

Focus area 3a – Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

- a) Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;
- b) consorzi di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) consorzi tra consorzi di tutela di cui alla lettera a) o tra consorzi di tutela di cui alla lettera b);
- d) consorzi tra imprese agricole;
- e) associazioni di produttori agricoli;
- f) organizzazioni di produttori (OP);
- g) associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
- h) cooperative agricole.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente deve:

- a) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG dei prodotti agricoli e alimentari;
- b) essere riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
- c) essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile, in caso di consorzio di cui al paragrafo 2.1, lettere c) e d);
- d) essere costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
- e) essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
- f) essere riconosciuta ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
- g) essere costituita ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali, in caso di cooperativa agricola;
- h) non avere rapporti associativi o consortili con altri soggetti titolari di una domanda di aiuto (di seguito: domanda) ammissibile per il medesimo prodotto o categoria di prodotti del regime di qualità;
- i) i criteri di cui ai punti da a) a h) devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

Nuova adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli.

Per “prodotto agricolo” si intende un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) L'adesione al regime di qualità avviene per la prima volta (nuova adesione) da parte dei soggetti interessati (agricoltori e richiedente), ed è ammessa per un unico prodotto o categoria di prodotti che rientrano nel regime di qualità, individuato tra quelli elencati nell'Allegato tecnico 11.1.
- b) La nuova adesione al regime di qualità deve essere effettuata da almeno due soggetti, ciascuno dei quali deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. essere socio del richiedente o di un organismo collettivo ad esso associato;
 2. essere “agricoltore in attività”, come definito dall'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18/11/2014 e s.m.i.;
 3. condurre una o più unità tecnico-economiche (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR n. 503/1999, ubicate in Veneto (sedi interessate dall'intervento);
 4. non essere mai stato iscritto al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda.
- c) Rispetto alla condizione b), la nuova adesione al regime di qualità può essere effettuata anche dal richiedente, se ciò è consentito dal sistema di controllo del regime di qualità interessato e se il richiedente è in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), punti 2, 3 e 4.
- d) Ciascun richiedente può presentare una unica domanda.
- e) Ciascun soggetto che aderisce per la prima volta al regime di qualità può essere incluso in una unica domanda.
- f) La condizione di ammissibilità di cui alla lettera b), punto 1 deve essere acquisita, al più tardi, alla scadenza del primo anno di attività.
- g) Le condizioni di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e, se previsto, c) devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

Ai fini del presente bando si applica la definizione di “soggetto aderente” riportata nell'Allegato tecnico 11.2.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

- a) L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) da parte dei soggetti aderenti, deve avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (di seguito: AVEPA).
- b) L'iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) da parte dei soggetti aderenti, deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Salvo specifiche indicazioni, il beneficiario deve adempiere agli impegni entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3.5. Spese ammissibili

- a) Quota per riconoscimento e iscrizione al sistema di controllo;
- b) quota annuale dei servizi di controllo;
- c) spese per analisi di laboratorio (previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'ente di certificazione).

Condizioni di ammissibilità delle spese:

1. le spese devono riguardare esclusivamente l'iscrizione e la partecipazione al regime di qualità dei soggetti aderenti;
2. le spese devono essere sostenute a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo ed entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento;
3. le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili solo una volta;
4. le spese di cui alle lettere b) e c) sono ammissibili per 3 anni consecutivi;
5. i controlli analitici di cui alla lettera c) devono essere eseguiti da laboratori di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di riferimento del regime di qualità interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario, ecc.);
6. la data di prima iscrizione al sistema di controllo deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.

3.6. Spese non ammissibili

Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività previste per la nuova adesione al regime di qualità devono essere concluse entro 3 anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a 600.000,00 euro.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'aiuto è erogato in forma di pagamento annuale per 3 anni consecutivi sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, in relazione ai soggetti aderenti che risultano inseriti nel sistema di controllo alla scadenza di ciascun anno di attività.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Per ogni soggetto aderente e ritenuto ammissibile è riconosciuto l'importo massimo di spesa ammissibile di 1.000,00 euro/anno.

Gli importi di spesa sono previsti sulla base di uno o più preventivi di spesa degli enti di certificazione e dei laboratori di analisi.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti per la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica sono incompatibili con gli aiuti previsti dalla Misura 11 Agricoltura biologica del PSR (tipo di intervento 11.1.1 e 11.2.1).

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

E' prevista comunque l'applicazione delle regole di cumulo previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR.

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Al bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i. e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

1) Principio di selezione 3.1.1.1: Tipologia di beneficiario

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Associazione di organizzazione di produttori (AOP)	10
1.1.2 Organizzazione di produttori (OP)	9
1.1.3 Cooperativa agricola	8
1.1.4 Consorzio di tutela delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini o consorzio tra i consorzi di tutela delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari o tra i consorzi di tutela delle DOP-IGP dei vini	7
1.1.5 Consorzio tra imprese agricole o associazione di produttori agricoli	6

Criterio di assegnazione

- Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.
- Organizzazione di produttori (OP): riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le OP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.
- Cooperativa agricola: costituita ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali.
- Consorzio di tutela delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini: riconosciuto dall'autorità competente. Per i consorzi di tutela delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Per i consorzi di tutela delle DOP-IGP dei vini il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
- Consorzio tra i consorzi di tutela delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari o tra i consorzi di tutela delle DOP-IGP dei vini: costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile.
- Consorzio tra imprese agricole: costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile.
- Associazione di produttori agricoli: costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile.

2) Principio di selezione 3.1.1.2: Numero di agricoltori aderenti al regime di qualità

Criterio di priorità 2.1 – Numero di agricoltori che aderiscono per la prima volta al regime di qualità (n)	Punti
$n > 20$	40
$10 < n \leq 20$	30
$n \leq 10$	20

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base al numero di agricoltori aderenti al regime di qualità, indicati nella domanda di aiuto e ritenuti ammissibili.

3) Principio di selezione 3.1.1.3: Regime di qualità eleggibile

Criterio di priorità 3.1	Punt
3.1.1 Adesione al regime di qualità delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari	45
3.1.2 Adesione al regime di qualità della produzione biologica	35
3.1.3 Adesione al regime di qualità delle DOP-IGP dei vini	30
3.1.4 Adesione al Sistema di qualità “Qualità Verificata” (QV)	25
3.1.5 Adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) o al Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZOO)	10

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto.

4) Principio di selezione 3.1.1.4: Adesione a progetti integrati di filiera

Criterio di priorità 4.1 – NON APPLICATO	Punt
4.1.1 Soggetto richiedente che partecipa ad un progetto integrato di filiera (PIF) in qualità di beneficiario di un intervento 3.1.1 relativo al medesimo prodotto/regime di qualità	

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- condizione soggettiva: il soggetto richiedente risulta beneficiario di un intervento 3.1.1 incluso in un PIF finanziato nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando nel BURV;
- condizione oggettiva: la domanda di aiuto e l'intervento 3.1.1 incluso nel PIF finanziato hanno per oggetto il medesimo prodotto/regime di qualità.

Tutti i soggetti indicati nella domanda di aiuto e che aderiscono per la prima volta al regime di qualità devono essere diversi da quelli ritenuti ammissibili per l'intervento 3.1.1. incluso nel PIF finanziato.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo di 37 punti.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla DGR n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i. e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti: a parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente del numero di agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità, indicati nella domanda di aiuto e ritenuti ammissibili. Sarà attribuita la precedenza alla domanda presentata dal soggetto richiedente che ha il maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità e ammissibili.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA, entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa, redatta sulla base del modello reso disponibile da AVEPA;
- statuto vigente e copia del libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda, se la domanda è presentata da una associazione di produttori agricoli;
- preventivi di spesa degli enti di certificazione, come di seguito specificato:

1. n. 1 preventivo dell'ente di certificazione autorizzato al controllo del prodotto indicato nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità delle DOP-IGP dei prodotti agricoli e alimentari o delle DOP-IGP dei vini;
 2. n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo della Mozzarella STG, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità delle STG per tale prodotto;
 3. n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni biologiche, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al regime di qualità della produzione biologica;
 4. n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del SQNPI, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNPI;
 5. n. 3 preventivi di enti di certificazione autorizzati al controllo delle produzioni del SQNZOO, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al SQNZOO;
 6. numero di preventivi corrispondente al numero di enti di certificazione autorizzati al controllo dei prodotti del Sistema di qualità QV indicati nella domanda, se la domanda ha per oggetto la nuova adesione al Sistema di qualità QV;
- d) n. 3 preventivi di spesa di laboratori di analisi conformi a quanto specificato al paragrafo 3.5, punto 5 (se previsti).

I preventivi di spesa devono avere per oggetto le spese ammissibili di cui al paragrafo 3.5 e devono essere riferiti ai soggetti aderenti indicati nella domanda.

I preventivi di spesa devono contenere la descrizione chiara ed analitica della tipologia dei beni/servizi oggetto della fornitura e del relativo prezzo, anche nei casi di fornitura "a corpo".

I documenti di cui ai punti da a) a d) sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Il soggetto richiedente presenta annualmente la domanda di pagamento ad AVEPA, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno di attività.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

- a) documento rilasciato dall'ente di certificazione attestante, per ogni soggetto aderente:
 1. gli estremi dei certificati di conformità rilasciati, oppure
 2. i termini previsti per la risoluzione di non conformità, oppure
 3. i motivi del mancato inserimento nel sistema di controllo (rinuncia, ecc.);
- b) copia di fatture e giustificativi di pagamento.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) le amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

I soggetti interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e possono esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. ¹Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

¹ Sostituzione della numerazione del paragrafo apportata con DGR n. 114 del 07/02/2018

11. ²ALLEGATI TECNICI

11.1. Allegato tecnico – Regimi di qualità e prodotti agricoli ammissibili

1. Regime di qualità delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR), raggruppati per **classe di prodotti**:

DOP	IGP
Prodotti a base di carne	
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP	Cotechino Modena IGP
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP	Mortadella Bologna IGP
Sopressa Vicentina DOP	Salame Cremona IGP
	Zampone Modena IGP
Formaggi	
Asiago DOP	
Casatella Trevigiana DOP	
Grana Padano DOP	
Montasio DOP	
Monte Veronese DOP	
Piave DOP	
Provolone Valpadana DOP	
Taleggio DOP	
Altri prodotti di origine animale	
Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP	
Oli e grassi	
Garda DOP	
Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” DOP	
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
Aglio Bianco Polesano DOP	Asparago Bianco di Cimadolmo IGP
Asparago Bianco di Bassano DOP	Asparago di Badoere IGP
Marrone di San Zeno DOP	Ciliegia di Marostica IGP
	Fagiolo di Lamona della Vallata Bellunese IGP
	Insalata di Lusia IGP
	Marrone di Combai IGP
	Marroni del Monfenera IGP
	Pesca di Verona IGP
	Radicchio di Chioggia IGP
	Radicchio di Verona IGP
	Radicchio Rosso di Treviso IGP
	Radicchio Variegato di Castelfranco IGP
	Riso del Delta del Po IGP
	Riso Nano Vialone Veronese IGP

2. Regime di qualità delle STG dei prodotti agricoli e alimentari (reg. (UE) n. 1151/2012) – Prodotti agricoli registrati nello specifico registro dell'Unione (DOOR):

Formaggi
Mozzarella STG

3. Regime di qualità della produzione biologica (reg. (CE) n. 834/2007) – Prodotti agricoli ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007 e del reg. (CE) n. 889/2008.

² Sostituzione della numerazione del capitolo e dei relativi paragrafi apportata con DGR n. 114 del 07/02/2018

4. Regime di qualità delle DOP e IGP nel settore vitivinicolo (reg. (UE) n. 1308/2013) – Vini registrati nello specifico registro dell’Unione (E-Bacchus):

DOP (DOCG e DOC)	IGP (IGT)
Amarone della Valpolicella DOCG	Alto Livenza IGT
Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli DOCG	Colli Trevigiani IGT
Bardolino superiore DOCG	Conselvano IGT
Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco DOCG	Delle Venezie IGT
Colli di Conegliano DOCG	Marca Trevigiana IGT
Colli Euganei Fior d’Arancio o Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG	Vallagarina IGT
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco o Conegliano - Prosecco o Valdobbiadene - Prosecco DOCG	Veneto IGT
Lison DOCG	Veneto Orientale IGT
Montello Rosso o Montello DOCG	Verona o Provincia di Verona o Veronese IGT
Piave Malanotte o Malanotte del Piave DOCG	Vigneti delle Dolomiti IGT
Recioto della Valpolicella DOCG	
Recioto di Gambellara DOCG	
Recioto di Soave DOCG	
Soave Superiore DOCG	
Arcole DOC	
Bagnoli di Sopra o Bagnoli DOC	
Bardolino DOC	
Bianco di Custoza o Custoza DOC	
Breganze DOC	
Colli Berici DOC	
Colli Euganei DOC	
Corti Benedettine del Padovano DOC	
Gambellara DOC	
Garda DOC	
Lessini Durello o Durello Lessini DOC	
Lison-Pramaggiore DOC	
Lugana DOC	
Merlara DOC	
Montello - Colli Asolani DOC	
Monti Lessini DOC	
Piave DOC	
Prosecco DOC	
Riviera del Brenta DOC	
San Martino della Battaglia DOC	
Soave DOC	
Valdadige DOC	
Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti DOC	
Valpolicella DOC	
Valpolicella Ripasso DOC	
Venezia DOC	
Vicenza DOC	
Vigneti della Serenissima o Serenissima DOC	

5. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – SQNPI (Legge n. 4/2011) – Prodotti agricoli ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto (disciplinari di produzione del Sistema di qualità “Qualità Verificata”), raggruppati per **classe** e **categoria di prodotti**:

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Categoria di prodotti: Colture orticole
Aglio, asparago, basilico (uso industriale), bietola da coste, carota, cavoli, cetriolo, cicoria, cipolla, cipolla (tipologia Boretana e Maggiolina), cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, melone, patata, patata dolce, peperone, pisello, pomodoro in coltura protetta, pomodoro da industria, porro, prezzemolo, radicchio, ravanello, scalogno, sedano, spinacio, zucca, zucchino, colture orticole IV gamma
Categoria di prodotti: Colture frutticole
Actinidia, albicocco, castagno da frutto, ciliegio, melo, melograno, noce da frutto, olivo (produzione olive da olio), pero, pesco, piccoli frutti, susino, vite
Categoria di prodotti: Funghi coltivati
Funghi pleurotus e pioppino, funghi prataioli
Categoria di prodotti: Colture cerealicole
Frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
Categoria di prodotti: Erbe aromatiche
Rosmarino
Altri prodotti
Categoria di prodotti: Colture industriali
Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
Categoria di prodotti: Colture foraggere
Erba medica da foraggio
Fiori e piante ornamentali
Categoria di prodotti: Colture floricole
Ornamentali arboree e arbustive, ornamentali in vaso, rose

6. Sistema di qualità nazionale zootecnia – SQNZOO (Decreto MIPAAF del 4/03/2011) – Prodotti agricoli ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione, raggruppati per **classe** e **categoria di prodotti**:

Carni fresche (e frattaglie)
Categoria di prodotti: Carni
Vitellone/scottona ai cereali

7. Sistema di qualità “Qualità Verificata” (Legge regionale del Veneto n. 12/2001) – Prodotti agricoli ottenuti in conformità agli specifici disciplinari di produzione, raggruppati per **classe** e **categoria di prodotti**:

Carni fresche (e frattaglie)
Categoria di prodotti: Carni
Bufalo/bufala ai cereali, coniglio al fieno, vitello al latte e cereali, vitellone/scottona ai cereali
Altri prodotti di origine animale
Categoria di prodotti: Prodotti dell’apicoltura
Miele
Categoria di prodotti: Lattiero-caseari
Latte crudo di bufala, latte crudo vaccino e derivati
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Categoria di prodotti: Colture orticole
Aglio, asparago, basilico (uso industriale), bietola da coste, carota, cavoli, cetriolo, cicoria, cipolla, cipolla (tipologia Boretana e Maggiolina), cocomero, fagiolino, fagiolo, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, melone, patata, patata dolce, peperone, pisello, pomodoro in coltura protetta, pomodoro da industria, porro, prezzemolo, radicchio, ravanello, scalogno, sedano, spinacio, zucca, zucchino, colture orticole IV gamma
Categoria di prodotti: Colture frutticole
Actinidia, albicocco, castagno da frutto, ciliegio, melo, melograno, noce da frutto, olivo (produzione olive da olio), pero, pesco, piccoli frutti, susino, vite
Categoria di prodotti: Funghi coltivati

Funghi pleurotus e pioppino, funghi prataioli
Categoria di prodotti: Colture cerealicole
Frumento tenero e duro, mais da granella, orzo, riso
Categoria di prodotti: Erbe aromatiche
Rosmarino
Altri prodotti
Categoria di prodotti: Colture industriali
Barbabietola da zucchero, soia, tabacco
Categoria di prodotti: Colture foraggere
Erba medica da foraggio
Fiori e piante ornamentali
Categoria di prodotti: Colture floricole
Ornamentali arboree e arbustive, ornamentali in vaso, rose

11.2. Allegato tecnico – Definizioni

Data di prima iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità:

- a) **regime di qualità delle DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari:** la data di ricevimento, da parte dell'ente di certificazione, della richiesta di adesione del produttore agricolo al sistema dei controlli;
- b) **regime di qualità delle DOP-IGP nel settore vitivinicolo:** la data di ricevimento, da parte di AVEPA, della prima dichiarazione di vendemmia, rivendicazione delle produzioni delle uve e produzione vinicola presentata dal produttore agricolo o dall'organismo associativo;
- c) **regime di qualità della produzione biologica:** la data di ricevimento, da parte di AVEPA, della prima notifica di attività con metodo biologico presentata dal produttore agricolo;
- d) **Sistema di qualità nazionale di produzione integrata:** la data di rilascio, mediante il Sistema Informativo per la Produzione Integrata – Rete Rurale Nazionale, della richiesta di adesione al SQNPI presentata dal produttore agricolo o dall'organismo associativo (adesione in forma associata);
- e) **Sistema di qualità nazionale zootecnia:** la data di ricevimento, da parte dell'ente di certificazione, della richiesta di adesione al SQNZOO presentata dal produttore agricolo o dall'organismo associativo (adesione in forma associata);
- f) **Sistema di qualità "Qualità Verificata":** la data prevista al paragrafo 6.2, punto 8 dell'Allegato A alla DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i. o, in caso di operatore aderente in filiera, al paragrafo 8, punto 8 del medesimo documento (Disposizioni sul sistema di qualità QV).

Soggetto aderente:

ciascun soggetto di cui al paragrafo 3.2, lettera b) e, se previsto, il richiedente, che aderisce per la prima volta al regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda.